

Verbale del Consiglio di Amministrazione adottato

nella seduta del 4.08.2021 n. 76

OGGETTO: Revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva gara licenze software SAP Business One.

Introduce il Presidente, che chiama ad intervenire il dott. Giuseppe Ventre (RUP in relazione alla gara in oggetto), per illustrare gli elementi che fondano la proposta di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato dal Consiglio con delibera n. 72 in data 11 giugno 2021, della gara per la fornitura di licenze software SAP Business One e dei servizi di supporto specialistico.

Il Consiglio in tale data ha aggiudicato la gara alla ditta Real Time S.r.l. (con sede in Bergamo) sulla base della seguente graduatoria finale:

Graduatoria finale		Offerta Tecnica	Offerta economica	Punteggio Totale
1°	Real Time S.r.l.	p.ti 50,5500	p.ti 28,0107	p.ti 78,5607
2°	Hiteco S.p.A.	p.ti 46,9500	p.ti 30,0000	p.ti 76,9500

Successivamente, in data 15 giugno 2021, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 è stata data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione agli operatori economici che hanno presentato offerta.

In data 24 giugno 2021 l'Avv. Troilo Fausto, nell'interesse della società HITECO S.p.A., con sede in Lanciano (CH), ha presentato richiesta di intervento in autotutela evidenziando che *“dall'esame del verbale di seduta pubblica del 4.06.2021 è emerso che la Commissione di gara ha erroneamente attribuito all'offerta economica presentata da Real Time S.r.l. un punteggio di 28,0107, in luogo di 22,9707...”*.

Nell'esaminare la summenzionata richiesta di intervento in autotutela, il RUP ha rilevato quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 8.4 del disciplinare di gara, la valutazione dell'offerta economica sarebbe dovuta avvenire secondo il meccanismo *cd* della proporzionalità inversa sul ribasso, per la quale l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale al ribasso più alto;
- la valutazione della Commissione Giudicatrice è avvenuta invece, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di gara, sulla base della *cd* proporzionalità inversa sull'offerta, per la quale

l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore;

- al concorrente Real Time S.r.l., che ha presentato un ribasso percentuale del 17,81 per cento rispetto al 23,26 per cento offerto dalla Hiteco S.p.A., doveva essere quindi attribuito il punteggio di 22,9707 anziché di 28,0107;
- per effetto di tale punteggio la graduatoria finale risulta essere, conseguentemente, la seguente:

Graduatoria finale		Offerta Tecnica	Offerta economica	Punteggio Totale
1°	Hiteco S.p.A.	p.ti	p.ti	p.ti 76,9500
2°	Real Time S.r.l.	p.ti	p.ti	p.ti 73,5207

- per la fattispecie di cui trattasi l'art. 21 quinquies della legge n. 241 (secondo il quale *per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo amministrativo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge*) e l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 consentono la revoca in autotutela;

Pertanto il RUP, nel sospendere ogni ulteriore atto in relazione al procedimento in epigrafe, con propria determina verbalizzata in data 29 giugno 2021 ha proposto all'organo amministrativo della società di disporre: (i) la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della società Real Time S.r.l., e (ii) il rinvio del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della società Hiteco S.p.A. all'esito della verifica della documentazione amministrativa.

Con il medesimo atto il RUP ha disposto di trasmettere copia del proprio verbale del 29 giugno 2021 a tutti i candidati, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di procedere alle necessarie modifiche delle formule e delle conseguenti risultanze sulla piattaforma telematica di gara.

Il Consiglio, udita la relazione, ritenuto di condividere la proposta del RUP

DELIBERA

di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della società Real Time S.r.l..

IL SEGRETARIO
Gian Battista Scarfone

IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Felli